

**Congr. per le Chiese orientali**  
**“Declaratio” interpretativa del decreto del 27 luglio 1954**  
**30 aprile 1986**  
**AAS 78 (1986) 784-786**

•

Con decreto del 27 luglio 1954, la Santa Sede ha eretto l'ordinariato per i cattolici di rito orientale residenti in Francia, istituito dal Papa Pio XII in data 16 giugno dello stesso anno (AAS 47 (1955) 612-613).

Motivi di ordine pastorale, ancora validi oggi, indussero tuttavia la Santa Sede a non sottrarre completamente i fedeli di rito orientale alla giurisdizione individuale degli ordinari di Francia. Per questa ragione, a somiglianza della giurisdizione esercitata dal Vicariato militare, venne stabilita una doppia giurisdizione cioè, da una parte, quella dell'ordinario per gli orientali concepita come principale, e, d'altra parte, quella degli ordinari di luogo, di carattere piuttosto sussidiaria.

Più di trent'anni sono ormai trascorsi e la presenza degli orientali cattolici in Francia è diventata ancora più consistente. Allo stesso tempo, il rapporto con le Gerarchie orientali interessate sono più frequenti e delicati, mentre i problemi che si pongono ai preti diocesani sono sempre più numerosi e complessi.

Certamente, i principi del Decreto del 1954 si confermano ancora adatti alle presenti circostanze. Tuttavia, allo scopo di assicurare una indispensabile unità di orientamento e un migliore coordinamento dei provvedimenti che si rendono necessari in ciascun caso particolare, sembra conveniente esplicitare meglio questi stessi principi e formulare in maniera più concreta le norme che ne derivano.

In tale modo, dopo aver maturamente considerato la questione alla luce delle nuove situazioni, la Congregazione per le Chiese orientali ha ritenuto di dover dare una interpretazione a quello stesso decreto formulando la presente dichiarazione.

**I.** In conformità col Decreto del 27 luglio del 1954, l'ordinario degli orientali cattolici in Francia, l'Arcivescovo di Parigi, eserciterà la sua giurisdizione cumulativamente a quelle degli ordinari del luogo.

Tuttavia, la giurisdizione dell'ordinario degli orientali e quella degli ordinari del luogo non vengono situate sullo stesso livello, questi ultimi eserciteranno la loro giurisdizione in forma

---

*Testo ufficiale in francese.*

**Fonti principali di riferimento:** can. 16 § 3 CIC, cfr. [37] (*declaratio* interpretativa) È art. 59 [9] (competenza in materia: la *declaratio* è però del 1986) È can. 134 CIC (appartenenza alla giurisdizione degli ordinari del luogo) È art. IV [32] (somiglianza con la giurisdizione dei vicariati militari) È n° I.1 [38] (corrispondenza dell'ordinario con l'arcivescovo di Parigi) È n° I.2 [38] (giurisdizione principale e giurisdizione sussidiaria) È n° II [38] (l'accordo degli ordinari del luogo è richiesto "ad validitatem": modifica, non semplice interpretazione) È il decreto di erezione dell'analogo ordinariato argentino afferma invece che la "potestas iurisdictionis" dell'ordinario sui fedeli dell'ordinariato rituale è "esclusiva": cfr. S. Congr. per le Chiese orientali, Decreto del 19 febbraio 1959, AAS 54 (1962) 49-50) È n° III.1 (creazione di nuove comunità) È n° III.2 [38], cfr. [39] (associazioni di fedeli latini che partecipano della loro spiritualità e liturgia) È n° III.3 [38], can. 1214 CIC (creazione di chiese per il culto degli orientali: cfr., invece, [103] - [106]) È n° III.4 [38], cann. 518, 522 CIC (creazione di parrocchie personali e designazione di parroci, dietro parere della rispettiva Chiesa *sui iuris*) È n° III.5 [38] (approvazione di associazioni o istituti religiosi).

**Testo e Bibliografia:** gli stessi che per il documento precedente.

soprattutto sussidiaria in riferimento a quella dell'ordinario degli orientali, concepita come principale.

**II.** Tuttavia, l'ordinario degli orientali non prenda nessun provvedimento senza aver preventivamente ottenuto l'accordo degli ordinari di luogo interessati. Questo accordo è richiesto "ad validitatem".

**III.** In tale ambito, appartiene all'ordinario degli orientali adottare i seguenti provvedimenti:

1) autorizzare la costituzione di nuove comunità legate alle Chiese orientali, secondo il consiglio dell'autorità superiore della relativa Chiesa rituale;

2) riconoscere, su consiglio dell'autorità superiore delle Chiese rituali, i gruppi e associazioni di fedeli latini che intendono vivere secondo le tradizioni di una Chiesa orientale, celebrando la loro liturgia e vivendo la loro spiritualità;

3) edificare chiese e luoghi di culto, autorizzare la sua costruzione o, secondo le circostanze, il suo adattamento a favore dei fedeli orientali;

4) Erigere parrocchie orientali, designare i loro parroci e i preti incaricati d'un ministero davanti ai fedeli o a comunità legate a una Chiesa orientale, previa consultazione o proposta dell'autorità superiore di questa Chiesa;

5) approvare, "ad normam iuris", gli statuti dei monasteri e degli istituti di vita consacrata e di qualunque altra associazione o gruppo collegato a una Chiesa orientale.

Dopo aver consultato l'ordinario dei cattolici di rito orientale, il presidente della Conferenza dei vescovi di Francia, gli ordinari di luogo particolarmente implicati, il sottoscritto cardinale prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, nel corso dell'udienza a lui concessa da Sua Santità Giovanni Paolo II in data 28 aprile 1986, ha sottoposto la presente dichiarazione interpretativa all'attenzione del Santo Padre, il quale ha voluto approvarla ordinando la sua pubblicazione e rendendola obbligatoria a quanti essa concerne.

Dato a Roma, nella sede della Congregazione per le Chiese orientali, il 30 aprile 1986

D. Simon Card. Lourdasamy, prefetto

L + S

+ Miroslav S. Marusyn, segretario